



MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
IL DIRETTORE

Rep. n. 454 del 10-06-2010

Oggetto: ORDINANZA – Chiusura del transito veicolare di via Bembo nel tratto compreso tra l'accesso carraio della chiesa, questo escluso, e via Aleardi dalle ore 10,15 alle ore 12,15 per le festività e/o eventi religiosi per i quali si prevede particolare affluenza di fedeli.

IL DIRIGENTE

- Atteso che il sagrato della chiesa del Sacro Cuore in Via Bembo coincide in gran parte con la sede stradale e le limitate dimensioni del marciapiede sono tali da non contenere in molte situazioni il numero di fedeli praticanti;
- richiamata la propria precedente ordinanza prot. n. 811 del 25.09.2009 che, al fine di garantire la pubblica incolumità, disciplinava la temporanea sospensione della circolazione nel tratto di via Bembo antistante l'ingresso alla chiesa, in occasione di particolari eventi religiosi implicanti grande affluenza di fedeli;
- ritenuto, sulla scorta dell'esperienza maturata, di confermare la citata ordinanza con alcuni adeguamenti consigliati dalla sperimentazione effettuata e regolamentando, dunque, la circolazione come da schema grafico allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante;
- Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art.17 paragrafo "i" capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli art.5,6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

dalle ore 10,15 alle ore 12,15, per tutte le festività e gli eventi religiosi per i quali si preveda particolare affluenza di fedeli:

- il divieto di transito in via Bembo a partire dall'accesso carraio, questo escluso, adiacente la chiesa fino a via Aleardi, escluse le vetture adibite a funzioni religiose;
- l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che si immettono in via Bembo provenendo dai passi carrai della chiesa e del civico 33;
- l'istituzione del doppio senso di circolazione in via Bembo dall'incrocio con via Parini sino al passo carraio di accesso alla chiesa questo compreso;
- la precedenza e l'obbligo di svolta a destra verso via Parini per i veicoli che percorrono via Bembo provenendo dagli accessi carrai della chiesa e del civico 33.

PRESCRIZIONI GENERALI

La Parrocchia del Sacro Cuore, tramite il sig. Alessandro Terenzoni da questa incaricato, si impegna a custodire presso proprie pertinenze la segnaletica stradale fornita dall'Amministrazione, necessaria all'attuazione della presente disposizione e che sarà posizionata all'occorrenza.

Per gli eventi religiosi, per i quali si prevede una grossa affluenza di fedeli, la Parrocchia del Sacro Cuore deve comunicare con almeno 48 ore di preavviso, alla Polizia Locale e al Servizio Gestione del Territorio della

Municipalità di Mestre Carpenedo, la necessità di chiusura di via Bembo, al fine di evitare eventuali interferenze con altre regolamentazioni del traffico nelle zone limitrofe.

La Ditta incaricata della manutenzione della viabilità e/o segnaletica per conto della Municipalità di Mestre Carpenedo ha l'obbligo di fornire il materiale necessario per la posa temporanea della segnaletica, nonché il supporto alla Parrocchia per l'installazione della stessa durante le prime due domeniche di validità della presente ordinanza.

Sarà compito e responsabilità della Parrocchia del Sacro Cuore provvedere alla posa e alla successiva toltà e ricovero della segnaletica, interessante la viabilità oggetto di regolamentazione del presente provvedimento, e al ripristino della segnaletica stradale originaria e di quant'altro si rendesse necessario per garantire, a norma di Codice della Strada e delle normative vigenti, le condizioni di sicurezza alla circolazione, così come da schema grafico allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.

Vengono abrogate tutte le precedenti ordinanze di regolamentazione della circolazione in via Bembo in occasione delle celebrazioni religiose.

Viene abrogata temporaneamente, nei giorni e negli orari previsti nel presente provvedimento, ogni norma in contrasto con quelle in esso contenute.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

La presente ordinanza verrà altresì affissa all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

La presente ordinanza è immediatamente efficace.

Dr.ssa Elisabetta Meneghel



